

## RICHIESTA DI NOTIFICA E ISCRIZIONE A RUOLO CON LA C. D. VELINA

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa al combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile (notifiche a mani del destinatario sottoposta al suo vaglio, ritenendo possibile una diversa interpretazione della norma censurata, tale da rendere la stessa compatibile con i menzionati principi costituzionali ribadendo testualmente: *“le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”*, risultando *“ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”*.

Si tratta di una *decisione interpretativa di rigetto*, tenuto conto che il principio di scissione del termine della notifica per il notificante e per il destinatario è conforme ad un orientamento da tempo consolidato che deve servire da guida nell'interpretazione di tutte quelle norme del codice di procedura civile che, in materia di notificazioni, non enunciano espressamente una regola contraria a siffatto principio.

Diversamente, la precedente sentenza della Consulta n° 477/02 *dichiara l’illegittimità costituzionale* del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, proprio perché il tenore testuale dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 non consentiva interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario.

L’atto, quindi, in tutti i casi, si riterrà notificato per il notificante (ad ogni effetto di legge) al momento della consegna all’ufficiale giudiziario, mentre, per il destinatario, resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto stesso (attestata dall’avviso di ricevimento, se la notifica è a mezzo posta) e la conseguente decorrenza da quella data di qualsiasi termine imposto a quest’ultimo.

L’intenzione è quella di andare incontro alle esigenze del notificante senza però sacrificare i diritti del destinatario.

E’ opportuno non trascurare il fatto che, in ogni caso, il perfezionamento della notificazione presuppone la sua validità e non sarà opponibile al destinatario (che non abbia ricevuto l’atto) l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario.

Esaminando in primo luogo **la notifica dell’atto di citazione**, dal momento in cui la parte consegna l’atto all’ufficiale giudiziario, potrà procedere all’iscrizione a ruolo della causa con la c.d. velina e, segnatamente, depositando una copia dell’atto munita di timbro e data di ricezione da parte dell’ufficiale giudiziario, e, se la notifica è a mezzo posta, l’originale contenente la relazione dell’ufficiale giudiziario e la ricevuta di spedizione. L’attore dovrà successivamente fornire la prova del perfezionamento della notifica anche nei confronti del convenuto (originale munito di relazione di notifica e dell’avviso di ricevimento se a mezzo posta). Resta fermo che il termine finale dei 10 giorni sarà computato dalla data in cui il convenuto viene legalmente a conoscenza dell’atto.

Il rischio derivante da un’inutile preventiva iscrizione a ruolo, qualora la citazione risulti viziata da nullità, è superato ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., perciò l’attore può ottenere alla prima udienza un termine per rinnovare la notificazione senza incorrere in alcuna decadenza.

Il convenuto, dalla data di ricezione dell’atto, avrà la facoltà di costituirsi entro i termini previsti a suo favore.

E' appena il caso di aggiungere che, se devono essere chiamati in giudizio più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore (art. 165, comma 1, c.p.c.) decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla "ratio" della norma (comma 2 dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l'avvenuta costituzione. (vedi Cass. civ., Sez.II, 16/07/1997, n.6481).

La questione è stata sottoposta di recente al vaglio della Consulta che chiarisce con sentenza n. 107/04 il meccanismo delle iscrizioni a ruolo dopo il duplice intervento in materia di notificazioni effettuato con le su citate sentenze n. 28/04 e n. 477/02.

Il Tribunale di Trani dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 647 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., laddove l'automatismo della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo non consentiva la prosecuzione dell'opposizione qualora la mancata costituzione dell'opponente fosse dipesa da causa a lui non imputabile.

Nella fattispecie l'opponente non aveva potuto iscriverne a ruolo l'opposizione in quanto l'ufficiale giudiziario non gli aveva restituito tempestivamente l'originale dell'atto notificato, e aveva così subito la sanzione dell'improcedibilità.

La sentenza di rigetto 107/04 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale chiarendo: *"Il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile che il rimettente sottopone a questa Corte si fonda sulla esplicita premessa che l'opponente a decreto ingiuntivo, in quanto impossibilitato ad iscriverne a ruolo la citazione il cui originale non gli sia stato tempestivamente restituito dall'ufficiale giudiziario, subirebbe irragionevolmente gli effetti pregiudizievoli (improcedibilità dell'opposizione) del ritardo a lui non imputabile; argomentandosi esplicitamente l'impossibilità della tempestiva iscrizione a ruolo dal fatto che l'art. 165 cod. proc. civ. non consentirebbe la costituzione in giudizio dell'attore prima del momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del destinatario della notificazione stessa.*

*Siffatta interpretazione non è, tuttavia, coerente con i principi affermati da questa Corte in tema di momento perfezionativo della notificazione (sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002) in quanto, poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, **ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario".***

Anche la Cassazione ha più volte chiarito la mancanza di ostacoli normativi ad una costituzione prima della notificazione della citazione enunciando che deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perchè, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento. (Cass. civ., Sez.I, 29/11/1999, n.13315)

La Consulta appunto afferma: *"Il rimettente tralascia così di considerare che la possibilità di iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario (con la c.d. **velina**) è già esplicitamente prevista, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e non tiene, inoltre, alcun conto dell'esistenza di una norma, quale quella prevista dall'art. 291 cod. proc. civ., che, in quanto consente all'attore di ottenere alla prima udienza un termine per rinnovare la notificazione della citazione viziata da nullità, senza incorrere in alcuna decadenza,*

*di fatto limita il rischio economico di un'inutile iscrizione a ruolo alla sola, marginale ipotesi di **notificazione del tutto inesistente**".*

La Corte Costituzionale ha, quindi, offerto la risoluzione del problema del **termine finale per l'iscrizione a ruolo**.

Di recente, alcuni giudici di merito, ritenendo che, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale in tema di notificazioni il decorso del termine per l'iscrizione a ruolo dovesse computarsi dall'avvenuta consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non più dalla consegna al destinatario, hanno pronunciato anche d'ufficio numerose declaratorie di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo in procedimenti d'appello e di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte, invece, chiarisce che il termine per l'iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla possibilità di procedere anticipatamente alle relative formalità, comunque decorre dalla consegna al destinatario. La sentenza conclude, infatti, testualmente: *"poiché il rimettente omette sostanzialmente di specificare la ragione per cui sarebbe precluso all'opponente di iscrivere la causa a ruolo dal momento della consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'originale dell'atto di citazione in opposizione e **fino alla scadenza del termine decorrente dal perfezionamento della notifica per il destinatario**, la questione sollevata risulta priva della necessaria motivazione e, pertanto, inammissibile."*

La richiesta di notifica dell'atto di **opposizione a decreto ingiuntivo** è proprio uno dei casi più esemplificativi di applicazione dei criteri enunciati: la richiesta tempestivamente inoltrata, impedisce, in caso di ritardo del suo compimento da parte dell'ufficiale giudiziario, o dell'agente postale, l'inutile spirare del termine di decadenza.

Per verificare se l'atto di opposizione sia stato tempestivamente proposto occorrerà, pertanto, stabilire in quale data è stata richiesta la notifica e non già in quale data è effettivamente avvenuta mediante la consegna dell'atto al destinatario o nelle altre forme previste dal cod. proc. civ..

Per quanto riguarda, invece, alcuni atti di natura tipicamente recettizia, quali, ad esempio, il precetto di pagamento, occorre coordinare i principi espressi dalla Consulta con l'impossibilità di equiparare questi atti a quelli processuali.

Si può, quindi, dedurre che la data di consegna del precetto all'ufficiale giudiziario per la notifica sarà utile per evitare lo spirare del termine di prescrizione del titolo esecutivo in virtù del quale si procede, ma non determinerà la decorrenza del termine dilatorio di 10 giorni previsto a favore del debitore per l'esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza la data di notifica dell'atto dovrà necessariamente coincidere con quella di ricevimento dello stesso da parte del destinatario e da quella data decorrerà il termine di 90 giorni di efficacia del precetto, utile per procedere ad esecuzione forzata (ipotizzando che il creditore abbia richiesto la notifica 92 giorni prima che il destinatario ne sia venuto legalmente a conoscenza, i 90 giorni scadrebbero prima del perfezionamento della notifica – anche se la carenza degli uffici giudiziari di solito non arriva a tanto-).

Da citare è anche il caso dell'atto d'intimazione di licenza per finita locazione, laddove la disdetta, per poter operare deve giungere al destinatario giacché atto tipicamente recettizio, intendendosi per tale ogni atto che per produrre i suoi effetti debba entrare nella sfera di conoscenza (anche virtuale) del destinatario.

Alla stessa conclusione si dovrebbe ragionevolmente giungere in tema di notificazione del pignoramento presso terzi, di quello immobiliare e del sequestro conservativo, in cui non si può ipotizzare di determinare un vincolo su di un singolo bene prima della conoscenza legale dell'atto da parte del debitore, con la conseguente impossibilità per il debitore stesso di proporre opposizione.